



182/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80701** del registro di
Segreteria,

sul ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f.
omissis), rappresentato e difeso dall'avv.

Lorenzo Letti (c.f. LTTLNZ69H17H501Q),

contro

- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale
(c.f. 80078750587), in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

udito all'udienza del 6 maggio 2026, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.

Lorenzo Letti per il ricorrente. Nessuno è comparso
per l'Inps.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 13 maggio 2025 il sig. XX chiedeva di accertare il proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria ai sensi degli artt. 64 e seg.uenti, d.p.r. n. 1092/1973, con condanna dell'Inps a corrispondere la pensione privilegiata e le somme arretrate, oltre interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Rappresentava di essere stato dipendente del Ministero della difesa dall'11 febbraio 1978 e di essere cessato dal servizio il 31 dicembre 2020, con decorrenza del diritto ad ottenere la pensione dal 1° gennaio 2021. Il 25 luglio 2008 aveva presentato domanda di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo. Il 1° ottobre 2009 la II Commissione medico ospedaliera del Dipartimento di medicina legale di Roma lo aveva riscontrato affetto da infermità ascrivibile alla settima categoria. Il 2 dicembre 2012 la Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa, con decreto n. 24 aveva sancito che l'infermità "esiti di paralisi periferica del VII NC DI DX" da cui il medesimo era affetto era riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla settima categoria.

Il 21 marzo 2024 presentava domanda di pensione di privilegio, ritenendone sussistenti i relativi presupposti. Il 30 aprile 2024 l'Inps comunicava di non aver accolto la domanda in applicazione dell'art. 6, d.l. n. 201/2011, che dalla data di entrata in vigore (6 dicembre 2011) aveva abrogato per il personale civile l'istituto della pensione di privilegio. Essendo cessato dal servizio in data successiva all'entrata in vigore della predetta norma, non era in possesso dei requisiti per usufruire delle fattispecie derogatorie ivi previste. A seguito di ricorso in via amministrativa, il diniego era confermato con provvedimento del 2 ottobre 2024.

Il ricorrente evidenziava di aver presentato domanda di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo prima dell'entrata in vigore della normativa del 2011, così mantenendo la sua posizione all'interno della situazione previgente in forza della deroga prevista dall'art. 6 medesimo. Aveva pertanto diritto alla pensione privilegiata ai sensi dell'art. 67, d.p.r. n. 1092/1973.

2. All'udienza del 6 maggio 2026, come da verbale, preso atto del mancato deposito in giudizio della prova della avvenuta notifica del ricorso all'Inps, l'avv. Letti ha insistito come in atti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 155, comma 3, secondo periodo, c.g.c., "il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso". In base al successivo comma 5-bis "il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

Nel caso di specie, non risulta depositata agli atti del giudizio la prova dell'avvenuta notificazione all'Inps del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. A ciò si aggiunga che all'odierna udienza non è comparsa la parte resistente, non costituita in giudizio.

In proposito, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la mancata prova della notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di udienza impedisce radicalmente l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, configurando un'ipotesi di improcedibilità del ricorso (cfr. Sez. giur.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Abruzzo, sent. n. 51/2020; Sez. giur. Campania, sent. n. 31/2025 e giurisprudenza ivi citata).

2. Non vi è luogo all'applicazione dell'art. 155, comma 8, c.g.c., in base al quale se la controparte non si costituisce e sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione deve essere fissato con decreto un termine perentorio per rinnovare la notificazione, considerato che non vi è alcuna prova dell'avvio del procedimento notificatorio da parte del ricorrente e, dunque, deve darsi atto della sussistenza di un'ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 74/2025).

3. Restano assorbite le ulteriori questioni.

4. In considerazione dell'esito del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 6 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.05.2026 09:03:20
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03